Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

Prot. n. come da stampigliatura a margine

Alla DOMPÈ FARMACEUTICI S.p.A.
dirammfin@pec.dompe.it

Alla REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Opere Pubbliche,
Governo del Territorio e Politiche Ambientali
DPC025 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Ufficio Autorizzazioni Scarichi – AUA AQ
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Alla REGIONE ABRUZZO
DPC025 - Servizio Politica Energetica e
Risorse del Territorio – Pescara
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Al Comune dell'Aquila
protocollo@comune.laquila.postecert.it

All'ARAP
arapabruzzo@pec.it

All'ARTA Abruzzo
Distretto Provinciale L'Aquila
dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

Alla A.S.L. n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità
Pubblica
dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
com.laquila@cert.vigilfuoco.it

Alla Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di L'Aquila e Teramo
sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it

Provincia dell'Aquila Prot.0013024-05/06/2023-p_aq-PG-0032-0007-P

Provincia dell'Aquila
Settore Territorio ed Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

All'Ufficio Unico delle Dogane
dogane.laquila@pec.adm.gov.it

Alla G.S.E. S.p.A.
gsespa@pec.gse.it

Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Dipartimento per le Comunicazioni
Ispettorato Lazio e Abruzzo
dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it

Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Direzione per le Risorse Minerarie ed Energetiche
dgrme.dg@pec.mise.gov.it

All'E.N.A.C.
protocollo@pec.enac.gov.it

Oggetto: Ditta DOMPÈ FARMACEUTICI S.p.A. - L'Aquila, località Campo di Pile - Domanda di autorizzazione unica ex art. 8 del D.Lgs 8.02.2007, n. 20, e dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs 30.05.2008, n. 115, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di trigenerazione per la produzione combinata di energia elettrica e termica alimentato a gas naturale con potenza termica nominale dichiarata compresa tra 3 MW e 300 MW.
Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.

Vista la domanda di Autorizzazione Unica ex art. 8 D.Lgs n. 20/2007 e art. 11 D.Lgs n. 115/2008, presentata in data 22.05.2023 - prot. n. 11850 del 22.05.20223 - da DOMPÈ FARMACEUTICI S.p.A., in persona del legale rappresentante Dott. Stefano Arena, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale da trigenerazione alimentato a gas naturale, avente potenza termica nominale dichiarata di 3,186 MWt e capacità di generazione di 1,380 Mwe, da ubicarsi presso il proprio stabilimento sito nel Comune dell'Aquila, località Campo di Pile s.n.c.;

Preso atto della dichiarazione della Società Intergen S.p.A., costruttrice dell'impianto di trigenerazione, datata 26.05.2023 ed acquisita al protocollo n. 12282 del 26.05.2023, con la quale si

Provincia dell'Aquila
Settore Territorio ed Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

attesta che la potenza termica nominale dell'impianto, come definita dall'art. 268 lett. hh) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è pari a 3,17 Mwatt;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.Lgs 8.02.2007, n. 20, dell'art. 11, co. 7, del D.Lgs 30.05.2008, n. 115, e degli artt. 7 e 8 della Legge 7.08.1990 n. 241, e s.m.i.;

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che l'art. 31, comma 2 - lett. b), del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 ("*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*") ha attribuito alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste da atti di pianificazione regionale, l'esercizio delle funzioni per il conseguimento dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
- che tali funzioni, per gli impianti di potenza superiore ai 300 MW termici, sono state trasferite al Ministero delle Attività Produttive, con la Legge 9.04.2002, n. 55 ("*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale*");
- che l'art. 8 del D.Lgs 8.02.2007, n. 20 ("*Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE*") ha stabilito che « *L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede a tale fine un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241* »;
- che l'art. 11 del D.Lgs 30.05.2008, n. 115 ("*Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*"), al comma 7 ha disposto che « *Fermo restando quanto previsto dall'art. 269, c. 14, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che*

costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi è convocata dall'amministrazione competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni » e al successivo comma 8 che « *L'autorizzazione di cui al comma 7 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni* »;

- che la Legge 23.07.2009, n. 99 ("*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*") all'art. 27, comma 20, inoltre, ha stabilito che l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione, cosi come definite dall'art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 20/2007 ("*unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe*"), sono assoggettati alla sola comunicazione, da presentare all'autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001. L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, cosi come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs n. 20/2007 ("*unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe*"), ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 22 e 23 del citato testo unico di cui al D.P.R. n. 380/2001;
- che, alla luce della normativa su elencata, la Provincia risulta essere l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione da fonti convenzionali compresi tra quelli con una capacità di generazione installata uguale o superiore a 1 MWe ovvero di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW e quelli di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW, nonché ai procedimenti relativi all'autorizzazione di varianti progettuali e di voltura dei provvedimenti autorizzativi già rilasciati;

PRESO ATTO:

- della documentazione, allegata alla su richiamata istanza, presentata da DOMPÈ FARMACEUTICI S.p.A. in data 22.05.2023 - prot. n. 11850 del 22.05.20223 - comprendente

Provincia dell'Aquila
Settore Territorio ed Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

gli elaborati tecnici e amministrativi pubblicati sul sito ufficiale della Provincia;

- della dichiarazione della Società Intergen S.p.A., costruttrice dell'impianto di trigenerazione, datata 26.05.2023 ed acquisita al protocollo n. 12282 del 26.05.2023, con la quale si attesta che la potenza termica nominale dell'impianto, come definita dall'art. 268 lett. hh) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è pari a 3,17 Mwatt;

Per gli effetti degli articoli 7 e 8 della Legge 7.08.1990, n. 241, e ss.mm.ii.,

COMUNICA

l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n. 20/2007 e dell'art. 11 del D.Lgs n. 115/2008, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale da trigenerazione alimentato a gas naturale, avente potenza termica nominale dichiarata di 3,186 MWt e capacità di generazione di 1,380 Mwe, da ubicarsi presso il proprio stabilimento sito nel Comune dell'Aquila, località Campo di Pile s.n.c..

COMUNICA ALTRESÌ CHE

1) l'amministrazione procedente è la Provincia dell'Aquila, con sede in Via Monte Cagno n. 3 – L'Aquila;
2) il domicilio digitale della Provincia dell'Aquila è: urp@cert.provincia.laquila.it ;
3) il procedimento è di competenza del Settore Territorio e Urbanistica, via Saragat - loc. Campo di Pile - L'Aquila, presso il quale è possibile assumere tutte le informazioni e prendere visione degli atti;
4) tutta la documentazione è, altresì, visionabile sul sito della Provincia tramite il seguente link: https://www.provincia.laquila.it/uffici-dell-ente/item/2299-ditta-dompe-farmaceutici-s-p-a-domanda-di-autorizzazione-unica ;
5) il responsabile del procedimento è il Dirigente Ing. Andrea De Simone;
6) il termine di conclusione del procedimento è di 180 giorni, come disposto dall'art. 11, comma 8, del D.Lgs n. 115/2008;
7) in caso di inerzia, può essere richiesto l'intervento sostitutivo del Segretario Generale di questa Amministrazione.

Il Dirigente
Ing. Andrea De Simone

Andrea De Simone
05.06.2023
11:27:09
GMT+01:00